

COPIA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'A.P.S. n.1

" LIBERA...MENTE "

Il giorno 30, del mese di GENNAIO, dell'anno 2023, alle ore 20,00, in modalità videoconferenza, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **LIBERA...MENTE APS**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione adeguamento statuto associazione per riconoscimento ETS
2. varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea dei soci il presidente dell'APS **LIBERA...MENTE** il Sig. TARASCHI PIETRO che nomina Segretario il Sig. RICCI ERNESTO.

Sono presenti i seguenti soci:

Taraschi Pietro, Di Giulio Chiara, Ricci Ernesto, Savini Simona, Valotti Gianbattista, Massetti Gianpaolo, Quaranta Cristian e Laverde Simone, per complessivi n° 8 (otto) soci su un totale di 8 (otto) soci iscritti all'Associazione.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'APS **" LIBERA . . . MENTE "** validamente costituita.

Il presidente comunica che si è giunti ad una bozza definitiva dello statuto (Allegato al verbale) con la consulenza ed il supporto del CSV di Teramo e chiede di procedere alla lettura dello stesso.

Aggiunge che, poter concludere l'iter della domanda di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), dopo aver approvato l'adeguamento dello statuto, si provvederà alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Giulianova (TE) ed all'invio all'ente preposto così come previsto dalla Riforma del terzo Settore (Decreto 117/2017). Dopo un confronto sulle modifiche apportate per l'adeguamento si procedere alla votazione per l'approvazione dello statuto: all'unanimità si approva.

Il Presidente alle ore 21,00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Roseto degli Abruzzi, 30/01/2023

Il Segretario

Ernesto Ricci

Il Presidente

Ing. Pietro Taraschi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato registrato il 8 FEB. 2023

al n° 103 del 3

Versamento di € del

Firma su delega della Direzione Provinciale di Teramo Monica Di Meo

Il Funzionario
Antonio D.

LIBERA...MENTE
A.P.S.

64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
C.F. 91047400675

STATUTO LIBERA...MENTE APS

Art. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1.1) È costituito ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, e per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili l'ETS denominato

“LIBERA...MENTE APS”

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in Roseto degli Abruzzi, via Rosburgo, n.3.

L'ente assume la forma di associazione non riconosciuta di promozione sociale. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, agli enti gestori (ministero del lavoro RUNTS) di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.2) L'acronimo “APS” integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

Art. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1) L'Associazione è autonoma, libera ed apolitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2.2) Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2.3) Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative, culturali, di assistenza, di orientamento e formativa, al fine di favorire il pieno sviluppo della dimensione culturale, umana e spirituale della persona. Attività di interesse generale, rientranti in via principale, alla lettera D e, in via subordinata, alla lettera A dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore. Segnatamente essa intende:

a) relativamente alla lettera D: fornire azioni di supporto di natura progettuale, formativa, organizzativa, finanziaria, fiscale, assicurativa e legale ed ogni altro servizio necessario alle famiglie per lo svolgimento dell'educazione parentale; svolgere attività educative e di assistenza per allievi di scuole di ogni genere e grado; promuovere, organizzare e realizzare centri di aggregazione giovanile al fine di recuperare soggetti in difficoltà scolastica, anche mediante la

realizzazione di laboratori per lo svolgimento di attività di recupero; promuovere iniziative di informazione e formazione nell'ambito della prevenzione, della salvaguardia, del ripristino e della valorizzazione delle condizioni di equilibrio ambientale e dei suoi fattori naturali antropici; promuovere manifestazioni, feste, iniziative culturali, concerti, convegni, assemblee, spettacoli, mostre, pubblicazioni, ricerche e studi per l'affermazione al diritto allo studio e alla cultura, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

b) relativamente alla lettera A: promuovere la collaborazione, il risparmio, l'autofinanziamento e lo scambio tra famiglie, favorendo iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo sostenibile equo-solidale e a Km zero, anche mediante gruppi di acquisto, al fine di garantire una migliore qualità della vita.

2.4) L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.5) L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.6) L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2.7) L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 - VOLONTARIATO

3.1) L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3.2) Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dall'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150

euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

3.4) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato nell'Associazione hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 4 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4.1) Possono essere Soci dell'Associazione: non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione (per sesso, razza, idea, religione) o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti predisposti.

4.2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione.

4.3) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e da eventuali regolamenti predisposti.

4.4) Il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro quindici giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione entro trenta giorni all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato e deve essere comunicato entro trenta giorni all'interessato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.5) La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1) Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
- f) essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate.

5.2) Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione.

5.3) Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

5.4) I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1) La qualifica di Socio non è temporanea e si perde oltre che per morte, per recesso, per decadenza o per esclusione.

6.2) Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione salvo che lo stesso Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

6.3) I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per due anni,
- quando il socio ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative,
- quando il socio manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle assemblee.

6.4) Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.5) In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

6.6) La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 7 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

7.1) L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni e malattia a beneficio dei singoli soci.

7.2) L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1) L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

8.2) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 9 - ASSEMBLEA

9.1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2) Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

9.3) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9.4) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

9.5) In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

9.6) I componenti del Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

9.8) Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

9.9) Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9.10) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

9.11) L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9.12) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

9.13) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9.14) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante comunicazione telematica, presso la sede associativa, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9.15) L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo e degli altri organi;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9.16) L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera su eventuali ricorsi dei soci espulsi;
- d) approva eventuali regolamenti interni e/o le loro variazioni.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO-ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

10.1) Il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

10.2) Il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

10.3) I membri del Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

10.4) I membri del Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

10.5) Il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

10.6) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

10.7) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.8) Il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

10.9) Il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione si riunisce entro sette giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

10.10) La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10.11) Il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da

recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione.

10.12) Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.13) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;
- l) delibera l'ammissione e/o rigetto domande dei nuovi soci e delibera sull'esclusione dei soci.

10.14) Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo-Organo Amministrativo e nei limiti stabiliti dal CTS.

10.15) Il Consiglio Direttivo-Organo Amministrativo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

11.1) Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

11.2) In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro dieci giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi sette giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

11.3) Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade per dimissioni.

11.4) In quest' ultima ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro dieci giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi quindici giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 - SEGRETARIO E TESORIERE

12.1) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

12.2) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

12.3) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 13 - COLLEGIO DEI SINDACI

13.1) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del C.T.S. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

13.2) Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro; ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

13.3) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.4) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del C.T.S., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'articolo 14 del C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

13.5) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.6) Nei casi previsti dall'art. 31 del C.T.S. l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 - PATRIMONIO ED ENTRATE

14.1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

14.2) Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

14.3) In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

14.4) I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

14.5) Il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione stabilisce annualmente la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

15.1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

15.2) Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo-Organo di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

15.3) Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

15.4) Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

15.5) Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

15.6) Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

15.7) L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

Art. 16 - LIBRI

16.1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

16.2) Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e la documentazione relativa alla gestione dell'associazione secondo la seguente modalità:

- l'associato fa richiesta scritta al Legale Rappresentante, specificando se trattasi di consultazione diretta e/o richiesta di copie integrali a proprie spese;
- il Legale Rappresentante risponde entro 10 giorni fissando una data per l'appuntamento per la consultazione diretta e/o il rilascio delle copie integrali; la data sarà fissata entro 30 giorni a partire dalla risposta del Legale Rappresentante;
- alla data stabilita, l'associato versa al Legale Rappresentante il corrispettivo per le spese dovute e procede alla consultazione diretta alla presenza del Legale Rappresentante e/o al ritiro delle copie integrali.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

17.1) L'Associazione ha durata illimitata.

17.2) Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

17.3) Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

17.4) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

18.1) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 19 - NORME APPLICABILI

19.1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

19.2) Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.